I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1625/82 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1982

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

visto il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità deciso il 15 dicembre 1981,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il notevole aumento del costo della vita verificatosi nel corso del secondo semestre 1981, in molti paesi sedi di servizio dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti;

considerando che è necessario applicare un adeguamento a decorrere dal 1° novembre 1981 e dal 16 novembre 1981 per alcune sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente alto;

considerando che occorre adeguare con effetto retroattivo il coefficiente correttore per il Libano conformemente alle statistiche attualmente disponibili per tale paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 148,0.

2. Con decorrenza dal 1° luglio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 136,4.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 148,0.

4. Con decorrenza dal 1° luglio 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 151,6 [3].

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1° novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Portogallo	90,9
Turchia	101,5
Israele	173,1.

2. Con decorrenza dal 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

[1] GU n. L 36 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13.

[3] Cifra provvisoria.

Grecia	98,3
Francia	106,8
Irlanda	87,7
Italia	89,0
Spagna	108,0
Iugoslavia	125,1
Tunisia	119,1.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Belgio	103,8
Danimarca	114,5
Germania	100,3
Lussemburgo	103,8
Paesi Bassi	98,5
Regno Unito	102,9
Svizzera	125,7
New York	158,7
Washington	146,7
Canada	126,9
Giappone	175,9
Venezuela	193,3
Austria	107,0
Tailandia	174,8
Cile	197,6
Australia	153,4
India	131,4
Marocco	122,6
Egitto	203,6 (1)
Siria	113,5 (1)
Giordania	178,6 (1)
Libano	151,6 (1)
Algeria	158,7 (1).

4. Con decorrenza dal 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue :

Grecia	98,3
Francia	106,8
Irlanda	87,7
Italia	89,0.

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue :

Belgio	103,8
Danimarca	114,5
Germania	100,3
Lussemburgo	103,8
Paesi Bassi	98,5
Regno Unito	102,9.

(1) Cifra provvisoria.

6. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati ai paragrafi 4 o 5, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 3

1. Con decorrenza dal 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) e che dichiarano di stabilire il proprio domicilio in Francia, in Irlanda o in Italia sono fissati come segue :

Francia	120,1
Irlanda	95,0
Italia	109,8.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	110,3
Danimarca	135,2
Germania	102,4
Lussemburgo	110,3
Paesi Bassi	104,2
Regno Unito	88,5.

3. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 o 2, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 4

1. Il coefficiente correttore per il Libano che figura all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1525/80 (3), all'articolo 6 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 (4), all'articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3017/81 (5) nonché all'articolo 6 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 (6) è abrogato a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1980, dal 1° luglio 1980, dal 1° gennaio 1981 e dal 1° luglio 1981.

2. I coefficienti correttori che figurano agli articoli 6 e 7 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 3.
(4) GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 28.
(5) GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS